

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2333 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 58, paragrafo 4, l'articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a d), g) e h) e l'articolo 78, lettere da a) a d) e f),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le norme per la concessione di anticipi sui pagamenti diretti se si applica la disciplina finanziaria di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per il pertinente anno di domanda. Per garantire l'applicazione uniforme di tali norme in tutti gli Stati membri, è opportuno chiarire che non si dovrebbe tener conto della disciplina finanziaria nel calcolo degli anticipi sui pagamenti diretti, dato che il tasso di adattamento finale, fissato entro il 1° dicembre, può non essere ancora noto al momento del pagamento degli anticipi.
- (2) Ai fini della correttezza delle domande di aiuto o di pagamento, si dovrebbe stabilire espressamente che gli Stati membri possono introdurre su base volontaria un sistema di «controlli preliminari» che informa i beneficiari di potenziali inadempienze e consente loro di modificare le domande di aiuto e di pagamento in tempo utile, in modo da evitare riduzioni e sanzioni amministrative. Saranno comunque necessarie verifiche amministrative complete prima di effettuare il pagamento. Per evitare disparità di trattamento tra agricoltori dello stesso Stato membro, il sistema dovrebbe essere applicato a livello di Stato membro e non a livello di azienda. Poiché il sistema poggia sull'esistenza di una domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali, può essere applicato solo se è pienamente operativo nello Stato membro interessato. Dato che la responsabilità della correttezza della domanda di aiuto o di pagamento presentata spetta comunque al beneficiario, i risultati dei «controlli preliminari» non dovrebbero incidere sui successivi risultati dei controlli amministrativi incrociati. Il sistema può essere applicato a livello regionale a condizione di disporre, a livello regionale, del modulo prestabilito e del corrispondente materiale grafico di cui all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, forniti mediante un'interfaccia basata sul SIG, che consentono il trattamento dei dati alfanumerici e territoriali delle zone dichiarate.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

